

Comune di Poggio Bustone (RI)

Verbale n. 14 del 22.08.2026

Parere in merito alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 17 del 11.03.2026
"Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 - 2028"

La sottoscritta Alessia Petitti, Revisore Unico del Comune di Poggio Bustone,

esamine la proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 11.03.2026 "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 - 2028" e il Piano Triennale Del Fabbisogno Del Personale 2026-2028 che ne costituisce parte integrante come aggiornato ai giorni precedenti alla data del presente parere;

Visto l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Visto l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui «Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;

Visto il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che

si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);

Visto l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo cui in caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 10, comma 5, D.Lgs. 150/2009, ferme restando quelle previste dall'art. 19, comma 5, lett. b), D.L. 90/2014;

Visto il Decreto 30.06.2022 n. 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica *«Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*

Visto il principio contabile n. 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale *«la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*

Viste le *«Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche»* del 22.07.2022;

Vista la sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELCL secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Visto il differimento, stabilito nel comunicato del Presidente ANAC per i soli enti locali, del termine ultimo per l'adozione del PIAO al 30 marzo 2026, a seguito del differimento al 28 febbraio 2026 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 disposto dal decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2025 (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2025);

Rilevato che il termine ultimo per l'adozione del PIAO 2026-2028 da parte degli enti locali era fissato al 30 marzo 2026, si raccomanda all'Ente di dare espressamente conto, nel provvedimento di approvazione, delle motivazioni che hanno determinato il ritardo nell'adozione e di provvedere senza ulteriore indugio agli adempimenti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla pubblicazione e alla trasmissione del Piano.

Preso atto dei pareri positivi di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili interessati;

Esaminato il piano triennale del fabbisogno del personale 2026-2028, ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) si prende atto che lo stesso prevede:

- Per l'anno 2026: Nessuna assunzione con onere a carico del bilancio comunale;

- Per l'anno 2027: l'assunzione, di un Operaio Tecnico Manutentivo, subordinata alla verifica della capacità assunzionale e della sostenibilità finanziaria dell'Ente al momento della sua attuazione.

Considerato che per l'anno 2026 il piano prevede:

- la stabilizzazione di 1 risorsa impiegata nelle attività di ricostruzione post-sisma 2016;
- l'incremento dell'orario di un dipendente inquadrato nel profilo di Istruttore Tecnico inserito nel personale sisma da 18 a 36 ore settimanali;

e che entrambe le previsioni sono subordinate all'autorizzazione e al riparto delle risorse da parte delle Amministrazioni competenti e non determinano incremento della spesa di personale a carico delle risorse proprie dell'Ente;

Avuti i chiarimenti richiesti dal Responsabile finanziario e preso atto che il piano triennale dei fabbisogni del personale è stato aggiornato tenendo conto del D.L. 7 agosto 2026, n. 144, entrato in vigore l'8 agosto 2026, e che le disposizioni del medesimo decreto sono considerate nella versione del Piano vigente alla data del presente parere, ferma restando l'eventuale necessità di adeguamento in sede di conversione;

Rilevato che alla data del presente parere, nella sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata alla prevenzione della corruzione e della trasparenza non risulta pubblicata la Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028. Si raccomanda, contestualmente all'adozione del PIAO, la pubblicazione della predetta sottosezione e dei relativi contenuti, in conformità alla normativa vigente e agli indirizzi ANAC applicabili ai piccoli Comuni.

Conclusione Il Revisore, tenuto conto di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole con le osservazioni e raccomandazioni sopra riportate, che l'Ente è invitato a recepire in sede di adozione definitiva del PIAO.

Roma 22.08.2026

Il Revisore Unico

